

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente “Norme sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive modifiche;
- VISTA** la Legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo” e successive modifiche;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, concernente “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Ministro della Difesa 16 settembre 2003, recante l’elenco delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l’accertamento e la valutazione ai fini dell’idoneità;
- VISTO** il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell’amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice per le pari opportunità tra uomo e donna”, a norma dell’articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246;
- VISTO** il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente “Codice dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare;
- VISTA** la Legge 12 luglio 2010, n. 109, recante “Disposizioni per l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia”;

- VISTO** il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35;
- VISTO** il Decreto del Ministro della Difesa 4 giugno 2014, contenente la direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e la direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
- VISTA** la Legge 12 gennaio 2015, n. 2, concernente “modifica all'articolo 635 del Codice dell'Ordinamento Militare, di cui al Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”;
- VISTO** il Decreto del Ministro della Difesa 23 aprile 2015, concernente le modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) dell'Esercito, della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, concernente “Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma della Legge 12 gennaio 2015, n. 2”;
- VISTA** la Direttiva tecnica dello Stato Maggiore della Difesa – Ispettorato Generale della Sanità Militare, recante “modalità tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici”, emanata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 – edizione 2016;
- VISTO** il foglio n. M_D SSMD REG2017 0121617 del 16 agosto 2017, con il quale lo Stato Maggiore della Difesa ha comunicato le entità massime dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il 2018;
- VISTI** il foglio n. M_D E0012000 REG2017 0185062 del 26 settembre 2017 dello Stato Maggiore dell'Esercito, contenenti gli elementi di programmazione per l'emanazione del bando di reclutamento, per il 2018, di 8.000 VFP 1 nell'Esercito;
- VISTI** il Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2014 –registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio n. 2512– concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare e i Decreti del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2016 –registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2016, al foglio n. 2028– e 31 luglio 2017 –registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2017, al foglio n. 1688– relativi alla sua conferma nell'incarico;
- VISTO** il Decreto del Ministro della Difesa 16 gennaio 2013 –registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390– concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM,

DECRETA

Art. 1

Posti disponibili

1. Per il 2018 è indetto il reclutamento nell'Esercito di 8.000 VFP 1, ripartiti nei seguenti quattro blocchi di incorporamento:
 - a) 1° blocco, con prevista incorporazione nel mese di maggio 2018, 2.000 posti, di cui:
 - 1960 per incarico/specializzazione che sarà assegnato/a dalla Forza Armata;
 - 10 per la posizione organica di “elettricista” (al termine della fase basilica di formazione prevista per i VFP 1);

- 10 per posizione organica di “idraulico” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);
- 10 per posizione organica di “muratore” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);
- 5 per posizione organica di “maniscalco” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);
- 5 per posizione organica di “meccanico di automezzi” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1).

La domanda di partecipazione può essere presentata dal 5 gennaio 2018 al 24 gennaio 2018, per i nati dal 24 gennaio 1993 al 24 gennaio 2000, estremi compresi;

- b) 2° blocco, con prevista incorporazione nel mese di settembre 2018, 2.000 posti per incarico/specializzazione che sarà assegnato dalla Forza Armata.

La domanda di partecipazione può essere presentata dal 26 febbraio 2018 al 27 marzo 2018, per i nati dal 27 marzo 1993 al 27 marzo 2000 estremi compresi;

- c) 3° blocco, con prevista incorporazione nel mese di novembre 2018, 2.000 posti per incarico/specializzazione che sarà assegnato dalla Forza Armata.

La domanda di partecipazione può essere presentata dal 12 aprile 2018 all’11 maggio 2018, per i nati dall’11 maggio 1993 all’11 maggio 2000, estremi compresi;

- d) 4° blocco, con prevista incorporazione nel mese di febbraio 2019, 2.000 posti per incarico/specializzazione che sarà assegnato dalla Forza Armata.

La domanda di partecipazione può essere presentata dal 7 giugno 2018 al 6 luglio 2018, per i nati dal 6 luglio 1993 al 6 luglio 2000, estremi compresi.

2. Il 10% dei posti disponibili è riservato alle seguenti categorie previste dall’articolo 702 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66: diplomati presso le Scuole Militari; assistiti dell’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari di Carriera dell’Esercito; assistiti dell’Istituto Andrea Doria, per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina Militare; assistiti dell’Opera Nazionale Figli degli Aviatori; assistiti dell’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri; figli di militari deceduti in servizio. In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari, i relativi posti saranno devoluti agli altri concorrenti idonei, secondo l’ordine di graduatoria.
3. Le domande devono essere presentate, entro i termini previsti, secondo la modalità specificata nel successivo articolo 4.
4. È ammessa la presentazione di domande di reclutamento per più blocchi, e nel rispetto delle date di scadenza stabilite per ognuno di essi.
5. Per il 1° blocco, è possibile chiedere di partecipare sia per i posti previsti per le posizioni organiche di “elettricista”, “idraulico”, “muratore”, “maniscalco” e “meccanico di automezzi” sia per i posti per incarico/specializzazione che sarà assegnato/a dalla Forza Armata.
6. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della Difesa la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di reclutamento, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal presente bando, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l’Amministrazione della Difesa ne darà immediata comunicazione nel sito internet del Ministero della Difesa (www.difesa.it, area siti di interesse e approfondimenti, link concorsi e scuole militari e successivo link reclutamento volontari e truppa), che avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa Amministrazione provvederà a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale.

7. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potestà di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.

Art. 2

Requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare al reclutamento coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana;
 - b) godimento dei diritti civili e politici;
 - c) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno del compimento del 25° anno di età;
 - d) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
 - e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda, per inidoneità psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base di cui all'articolo 957, comma 1, lettera e-bis del Codice dell'Ordinamento Militare;
 - f) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore). L'ammissione dei candidati che hanno conseguito un titolo di studio all'estero è subordinata all'equipollenza del titolo stesso rilasciata da un qualsiasi ufficio scolastico regionale o provinciale, con riportato il giudizio sintetico (ottimo, distinto, buono, sufficiente) o la votazione;
 - g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
 - h) aver tenuto condotta incensurabile;
 - i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
 - j) idoneità psico-fisica e attitudinale per l'impiego nelle Forze Armate in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno, conformemente alla normativa vigente alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
 - k) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
 - l) non essere in servizio quali volontari nelle Forze Armate.
2. I candidati che intendono accedere ai posti previsti per "elettricista", "idraulico", "muratore", "maniscalco" e "meccanico di automezzi" devono possedere, oltre ai requisiti di partecipazione di cui al precedente comma 1, anche i titoli indicati in appendice al presente bando.
3. Tutti i requisiti di cui al comma 1 dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande per ciascun blocco e mantenuti, fatta eccezione per quello dell'età, fino alla data di effettiva incorporazione, pena l'esclusione dal reclutamento. I requisiti di cui al comma 2 dovranno anch'essi essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 3

Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa

1. Nell'ambito dell'iter di snellimento e semplificazione dell'azione amministrativa e al fine di ridurre i costi e i tempi delle attività concorsuali, la procedura di reclutamento di cui all'articolo 1 del presente bando sarà gestita tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa <https://concorsi.difesa.it> (nel prosieguo: portale dei concorsi), raggiungibile anche

attraverso il sito internet www.difesa.it, area siti di interesse e approfondimenti, link concorsi e scuole militari e successivo link concorsi on-line.

2. Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare la domanda di partecipazione e ricevere, con le modalità indicate nel successivo articolo 5, le comunicazioni che perverranno dalla DGPM o dal Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito (CSRNE), dalla stessa delegato alla gestione della procedura concorsuale.
3. Per poter accedere al portale, i concorrenti potranno utilizzare le proprie credenziali rilasciate nell'ambito del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) da un gestore riconosciuto e con le modalità fissate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) oppure dovranno essere in possesso di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il proprio univoco profilo nel portale medesimo.
4. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di accreditamento con una delle seguenti modalità:
 - a) fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di telefonia mobile (intestata al concorrente stesso o da lui utilizzata) e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, ai sensi dell'articolo 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
 - b) mediante carta d'identità elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi dell'articolo 66, comma 8 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
 - c) mediante smart card e credenziali della propria firma digitale.Prima di iniziare la procedura guidata di accreditamento –descritta nella sezione del portale dei concorsi relativa alle istruzioni– i concorrenti dovranno visionare attentamente le informazioni inerenti al software e alla configurazione necessari per poter operare efficacemente nel portale. L'uso di programmi non consigliati o non previsti potrebbe determinare la mancata acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti.
5. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo nel portale dei concorsi. Con dette credenziali i concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda, a tutte le procedure concorsuali di interesse senza dover di volta in volta ripetere la procedura di accreditamento. In caso di smarrimento di dette credenziali di accesso, i concorrenti potranno seguire la procedura di recupero delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale del portale dei concorsi.

Art. 4

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso, il cui modello è disponibile nel citato portale dei concorsi, dovrà essere compilata necessariamente on-line e inviata, con esclusione di qualsiasi altra modalità diversa da quella indicata nel successivo comma 5, entro il termine perentorio di scadenza di presentazione fissato per ciascun blocco dall'articolo 1, comma 1.
2. Per poter partecipare al concorso, i candidati dovranno accedere al proprio profilo nel portale dei concorsi, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la domanda di partecipazione.
3. Durante la compilazione della domanda i concorrenti, se non sono in possesso di tutte le informazioni richieste dal modello di domanda, possono salvare, esclusivamente on-line nel proprio profilo, una bozza della stessa che potrà essere completata e inviata in un secondo momento, comunque entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1. Non sarà possibile effettuare lo scaricamento (download) della domanda di partecipazione parzialmente compilata.

I concorrenti, prima dell'inoltro della domanda di partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagine (un file unico in formato PDF, possibilmente in bianco e nero, riportante ciascun

titolo dichiarato, con dimensione massima di 3 MB) della documentazione attestante il possesso dei titoli di merito dichiarati nella domanda stessa, limitatamente alla seguente documentazione di cui all'articolo 9, comma 1 non rilasciata da Pubbliche Amministrazioni:

- brevetto di paracadutista militare;
- abilitazione al lancio con paracadute, militare o civile;
- titolo di preferenza, precedenza o di diritto alla riserva di posti (anche con autocertificazione);
- se in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, copia conforme dell'attestazione di equipollenza del titolo stesso rilasciata da un ufficio scolastico regionale o provinciale, con l'indicazione del giudizio sintetico o della votazione;
- i candidati che per il 1° blocco partecipano al reclutamento per le posizioni organiche di "elettricista", "idraulico", "muratore" e "meccanico di automezzi", dovranno predisporre, anche la copia per immagine dell'attestazione del periodo di inserimento svolto alle dirette dipendenze di un'impresa del settore che risulti abilitata per le professioni di "elettricista", "idraulico", "muratore" e "meccanico di automezzi";
- i candidati che per il 1° blocco partecipano al reclutamento per le posizioni organiche di "elettricista", "idraulico", "muratore", "meccanico di automezzi", dovranno predisporre, anche la copia per immagine dell'attestato di svolgimento del corso di formazione pre-ingresso degli operai edili in azienda denominato "16 ore prima";
- i candidati che per il 1° blocco partecipano al reclutamento per le posizioni organiche per "muratore", dovranno predisporre anche la copia per immagine dell'attestato di formazione professionale attinente all'attività di operatore edile-muratore, rilasciato ai sensi della Legge 21 dicembre 1978, n. 845 da Enti statali o regionali legalmente riconosciuti;
- i candidati che per il 1° blocco partecipano al reclutamento per le posizioni organiche per "maniscalco", dovranno predisporre anche la copia per immagine dell'attestato di superamento del Corso di mascalcia per allievi civili presso il Centro Militare Veterinario di Grosseto, ovvero riconosciuto dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE).

E' cura del candidato nominare tale file con "Cognome_Nome_titoli_di_merito".

4. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni relative al concorso, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso stesso. In particolare, essi dovranno dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione, quanto segue:
- a) il possesso della cittadinanza italiana;
 - b) il godimento dei diritti civili e politici;
 - c) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore) e il giudizio o la votazione conseguiti al termine di detto ciclo di studi, unitamente all'indirizzo dell'istituto scolastico ove è stato conseguito il diploma stesso;
 - d) l'eventuale possesso di titoli di merito, preferenza o precedenza di cui al successivo articolo 9 (in autocertificazione da allegare alla domanda);
 - e) l'eventuale possesso di titoli che danno diritto alla riserva dei posti di cui all'articolo 1, comma 2 (in autocertificazione da allegare alla domanda);
 - f) di non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
 - g) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base di cui all'articolo 957, comma 1, lettera e-bis del Codice dell'Ordinamento Militare;
 - h) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
 - i) di aver tenuto condotta incensurabile;

- j) di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
 - k) di non essere in servizio quale volontario nelle Forze Armate;
 - l) eventuali precedenti di mestieri/esperienze lavorative;
- Inoltre, dovranno indicare nella domanda:
- m) se prodotta per il 1° blocco, la richiesta di partecipazione per i posti previsti per “elettricista”, “idraulico”, “muratore”, “maniscalco” e “meccanico di automezzi” e/o per i posti per incarico/specializzazione che sarà assegnato/a dalla Forza Armata;
 - n) l’eventuale possesso di giudizi di idoneità già ottenuti da non più di 365 giorni dalla data di presentazione della domanda a una selezione psico-fisica, prevista nel corso di una procedura di reclutamento dell’Esercito;
 - o) l’eventuale gradimento per svolgere il servizio in altre Forze Armate, segnalate in ordine di preferenza;
 - p) l’eventuale gradimento per l’espletamento del servizio presso i Reparti/Comandi ubicati in quattro regioni segnalate in ordine di preferenza;
 - q) l’eventuale gradimento a prestare servizio presso Reparti di paracadutisti dell’Esercito ovvero presso il Reggimento lagunari “Serenissima” ovvero Reparti del Comparto Operazioni Speciali . In tal caso gli arruolandi potranno essere destinati per l’espletamento del servizio, a prescindere dalle regioni segnalate, a unità di paracadutisti, a unità del Comparto Operazioni Speciali ovvero al Reggimento lagunari “Serenissima” sulla base delle esigenze pianificate dalla Forza Armata per ciascun blocco;
 - r) di accettare, in caso di ammissione all’arruolamento, qualsiasi specializzazione, prevista dal ruolo e/o incarico, assegnati in relazione alle esigenze operative e logistiche della Forza Armata e di essere disposti a essere impiegati su tutto il territorio nazionale e all’estero;
 - s) l’eventuale gradimento a prestare servizio nelle truppe alpine;
 - t) di aver preso conoscenza del contenuto del bando di reclutamento e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito.
5. Terminata la compilazione della domanda, i concorrenti potranno inviarla al sistema informatico centrale di acquisizione delle domande on-line senza uscire dal proprio profilo. Circa l’andamento a buon fine o meno della presentazione della stessa, i concorrenti riceveranno una comunicazione a video e, successivamente, una comunicazione con messaggio di posta elettronica della sua corretta acquisizione e protocollazione. Qualora il candidato non riceva il messaggio di posta elettronica dell’avvenuta acquisizione, può comunque constatare l’avvenuta presentazione della domanda di partecipazione accedendo alla propria area privata del portale dei concorsi ove troverà la ricevuta della stessa e, nella sezione “le mie notifiche”, copia del messaggio di acquisizione. Dopo l’inoltro della domanda, è possibile salvare in locale una copia della stessa.
6. Con l’invio della domanda tramite il portale si conclude la procedura della presentazione della stessa e i dati sui quali l’Amministrazione effettuerà la verifica del possesso sia dei requisiti di partecipazione al concorso sia dei titoli di merito, di preferenza e di precedenza, nonché del diritto alla riserva dei posti, si intenderanno acquisiti.
- I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione entro il termine previsto per la presentazione della stessa accedendo al proprio profilo on-line del portale, annullando la domanda presentata, che verrà ripristinata in stato di bozza, e modificando le dichiarazioni di interesse. La domanda modificata dovrà, quindi, essere rinviata al sistema informatico centrale di acquisizione on-line delle domande.
- Con l’invio telematico della domanda con la modalità indicata nel precedente comma 5, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all’espletamento dell’iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilità penale e amministrativa circa eventuali

dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

7. Domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quello sopraindicato e senza che il candidato abbia effettuato la procedura di registrazione al portale dei concorsi non saranno prese in considerazione e il candidato non verrà ammesso alla procedura concorsuale.
8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale di acquisizione delle domande on-line, che si verifichi in prossimità della scadenza del termine di presentazione delle domande, il predetto termine verrà prorogato di un tempo pari a quello necessario per il ripristino del sistema stesso. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sarà data notizia con avviso pubblicato nel sito internet del Ministero della Difesa e nel portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa, secondo quanto previsto dal successivo articolo 5.
In tal caso, resta comunque invariata, rispetto all'iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande (di cui al precedente comma 1), la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente articolo 2.
9. Qualora l'avaria del sistema informatico centrale di acquisizione delle domande on-line sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la DGPM provvederà a informare i candidati con avviso pubblicato nel sito internet del Ministero della Difesa circa le determinazioni adottate al riguardo.
10. I candidati che, convocati per l'incorporazione, non si presenteranno presso i Reggimenti addestrativi o che daranno le dimissioni entro i termini previsti, potranno presentare nuova domanda di partecipazione per i blocchi successivi.
11. Per il 2°, 3° e 4° blocco, nel caso in cui l'entità delle domande di partecipazione per ogni blocco del concorso risulti inferiore a 15.000, la DGPM potrà considerare valide le domande di partecipazione del personale non convocato con i blocchi precedenti per i posti incarico/specializzazione che sarà assegnato/a dalla Forza Armata e autorizzare a trasportare le stesse ai blocchi successivi.

Art. 5

Comunicazioni con i concorrenti

1. Tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi, il concorrente può anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione è suddivisa in un'area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, ecc.) e un'area privata nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere personale relative a ciascun concorrente. Della presenza di tali comunicazioni i concorrenti riceveranno notizia mediante messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di accreditamento, ovvero con sms. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica del portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
Per ragioni di carattere organizzativo, tali comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e indicata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica della sezione relativa alle comunicazioni nel portale dei concorsi saranno anche pubblicate nel sito internet del Ministero della Difesa e in quello dell'Esercito (www.esercito.difesa.it).
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, i candidati potranno inviare, successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 4, comma 1, eventuali comunicazioni (variazioni della residenza o del recapito, dell'indirizzo di posta elettronica, dell'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia fissa o mobile, ecc.), mediante messaggio di posta elettronica certificata –utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica certificata– all'indirizzo centro_selezione@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio di posta

elettronica –utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica– all’indirizzo centro_selezione@esercito.difesa.it, compilando obbligatoriamente il campo relativo all’oggetto e indicando il concorso al quale partecipano (es. VFP 1 E.I. 2018 1° Blocco Cognome e Nome). A tale messaggio dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, come definito al precedente articolo 3, comma 4, lettera a).

4. L’Amministrazione della Difesa non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazione dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.

Art. 6

Fasi del reclutamento

Il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi:

- a) inoltro delle domande secondo la modalità già specificata nell’articolo 4;
- b) acquisizione, istruttoria delle domande e verifica, da parte del CSRNE, dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1 fatta eccezione per quelli relativi:
 - all’idoneità psico-fisica e attitudinale e all’efficienza fisica;
 - agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
- c) esclusione dal reclutamento, da parte del CSRNE, dei candidati carenti di detti requisiti, tranne di quelli privi dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere g), h) e i) e/o che hanno a proprio carico sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi, di competenza della DGPM;
- d) accertamento, da parte del CSRNE, ai sensi dell’articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del contenuto delle autocertificazioni rese dai candidati nelle domande nonché l’effettivo possesso dei titoli rilasciati dalla Pubblica Amministrazione;
- e) svolgimento degli accertamenti di competenza da parte della DGPM e successivo inoltro delle domande alla commissione valutatrice di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a);
- f) valutazione, da parte della predetta commissione valutatrice, dei titoli di merito di cui al successivo articolo 9 e formazione:
 - per il 1° blocco, per ciascuna delle tipologie di posti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), di sei distinte graduatorie;
 - per il 2°, 3° e 4° blocco, per i posti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b), c) e d), delle rispettive graduatorie;
- g) accertamento, da parte del CSRNE, dei titoli di merito non rilasciati dalla Pubblica Amministrazione, valutati dalla commissione valutatrice di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a);
- h) convocazione dei candidati compresi nella/e graduatoria/e di cui alla precedente lettera f) presso i Centri di Selezione o Enti o Centri sportivi indicati dalla Forza Armata per:
 - lo svolgimento delle prove di efficienza fisica, secondo le modalità riportate nell’allegato A al presente bando;
 - l’accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale.Per particolari esigenze di Forza Armata, la convocazione presso i suddetti Centri di Selezione o Enti o Centri sportivi può avvenire:
 - in un primo tempo, per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica;
 - successivamente, in caso di idoneità alle prove di efficienza fisica, per l’accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale;
- i) formazione, da parte della commissione valutatrice:
 - per il 1° blocco, per ciascuna delle tipologie di posti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), di sei distinte graduatorie di merito, dei candidati risultati idonei e/o in attesa dell’esito degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, in base alla somma aritmetica del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e dell’eventuale punteggio incrementale ottenuto nelle prove di efficienza fisica;

- per il 2°, 3° e 4° blocco, per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c) e d), di rispettive graduatorie di merito dei candidati risultati idonei e/o in attesa dell'esito degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, in base alla somma aritmetica del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e dell'eventuale punteggio incrementale ottenuto nelle prove di efficienza fisica;
- j) approvazione della/e graduatoria/e da parte della DGPM;
- k) assegnazione ai vari Reggimenti addestrativi della Forza Armata da parte dello Stato Maggiore dell'Esercito e incorporazione dei candidati utilmente collocati nella/e graduatoria/e di cui alla precedente lettera i);
- l) decretazione dell'ammissione dei candidati incorporati alla ferma prefissata di un anno nell'Esercito.

Art. 7 Esclusioni

1. Non saranno prese in considerazione e comporranno, pertanto, l'esclusione dal reclutamento le domande:
 - a) presentate da candidati carenti dei prescritti requisiti di partecipazione;
 - b) inoltrate con modalità difformi da quella indicata nell'articolo 4 e/o senza che il candidato abbia portato a compimento la procedura di accreditamento indicata nell'articolo 3;
 2. Il CSRNE è delegato dalla DGPM:
 - a) allo svolgimento delle operazioni inerenti all'accertamento dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1 nei limiti specificati dall'articolo 6, lettera b) e a effettuare le dovute esclusioni dal reclutamento, tranne quelle relative alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere g), h) e i) e dell'assenza di sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi, nonché quelle concernenti il comma 1, lettera d) del presente articolo;
 - b) a non ammettere per il 2°, 3° e 4° blocco, le domande di candidati già esclusi dalla DGPM da un precedente blocco del presente bando di reclutamento.

Lo stesso CSRNE provvederà alla notifica ai candidati dei provvedimenti di esclusione.
 3. La commissione di cui al successivo articolo 8, comma 1, lettera b) provvederà a escludere i candidati giudicati inidonei alle prove di efficienza fisica.
 4. La commissione di cui al successivo articolo 8, comma 1, lettera c) provvederà a escludere i candidati giudicati:
 - inidonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
 - positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
 5. I candidati che, a seguito di accertamenti anche successivi, risulteranno in difetto di uno o più requisiti di partecipazione tra quelli previsti dal presente bando saranno esclusi, con provvedimento motivato della DGPM, anche se già incorporati e saranno segnalati all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In quest'ultimo caso il servizio prestato sarà considerato servizio di fatto.
 6. Qualora in sede di accertamento dei titoli di merito/riserva/preferenza si riscontrino difformità tra le dichiarazioni rese dai candidati nella domanda di partecipazione e i titoli effettivamente posseduti, la commissione valutatrice decurerà il relativo punteggio/condizione di riserva posti/preferenza per definirne l'effettiva collocazione in graduatoria.
 7. Il CSRNE provvederà alla verifica del contenuto dichiarazioni rese dai candidati nelle domande relativamente ai titoli di merito rilasciati dalla Pubblica Amministrazione nonché alla verifica dei titoli di merito, non rilasciati dalla Pubblica Amministrazione, ritenuti conformi ai titoli indicati nell'articolo 9 del presente bando e per i quali la commissione valutatrice ne abbia assegnato il corrispondente punteggio di merito.
- Il CSRNE segnalerà alla DGPM i candidati che a seguito della predetta verifica presentino difformità tra quanto dichiarato nella domanda di partecipazione e le risultanze della verifica stessa. La DGPM, valutate le posizioni dei candidati, in applicazione dell'articolo 75 del

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, potrà determinarsi facendo decadere il dichiarante dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

La DGPM, comunicherà al CSRNE il provvedimento adottato in merito con l'eventuale indicazione di procedere, ove vi siano gli estremi, alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

8. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP 1, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda per il presente bando.
9. I candidati nei cui confronti è adottato il provvedimento di esclusione potranno avanzare ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto –ai sensi della normativa vigente– il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.

Art. 8

Commissioni

1. Con decreti del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorità da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni:
 - a) commissione valutatrice;
 - b) commissioni per le prove di efficienza fisica;
 - c) commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
 - d) commissione medica concorsuale unica di appello.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà composta da:
 - a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
 - b) due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano, membri;
 - c) un Sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo ovvero un dipendente civile del Ministero della Difesa appartenente alla seconda area funzionale, segretario senza diritto di voto.
3. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera b) saranno insediate presso i Centri di Selezione o Enti o Centri sportivi indicati dalla Forza Armata. Esse saranno composte da:
 - a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
 - b) due Ufficiali di grado compreso tra Tenente e Tenente Colonnello ovvero Sottufficiali di grado non inferiore a Maresciallo, membri;
 - c) un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto.
4. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera c) saranno insediate presso i Centri di Selezione indicati dalla Forza Armata. Esse saranno composte da:
 - a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
 - b) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Capitano, membro;
 - c) un Ufficiale abilitato alla professione di psicologo di grado non inferiore a Tenente ovvero uno psicologo civile abilitato alla professione, appartenente all'Amministrazione della Difesa o convenzionato, membro;
 - d) un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto.
5. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera d) sarà insediata presso il Policlinico Militare di Roma o altra struttura indicata dalla Forza Armata. Essa sarà composta da:
 - a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
 - b) due Ufficiali medici con grado di Tenente Colonnello o Maggiore, membri;
 - c) un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto.

Art. 9

Valutazione dei titoli di merito e relativa graduatoria

1. Per l'individuazione dei candidati da convocare alle prove di efficienza fisica e agli accertamenti psico-fisici e attitudinali di cui al successivo articolo 10, la commissione

valutatrice redige la/e graduatoria/e di cui all'articolo 6, lettera f), sommando tra loro i punteggi dei seguenti titoli di merito:

- a) giudizio o votazione conseguiti nel diploma di istruzione secondaria di primo grado:
 - ottimo, ovvero voto di 10/10 o 9/10: punti 4;
 - distinto, ovvero voto di 8/10: punti 3;
 - buono, ovvero voto di 7/10: punti 2;
 - sufficiente, ovvero voto di 6/10: punti 1;
 - b) diploma di laurea magistrale/specialistica: punti 12;
 - c) diploma di laurea triennale, non cumulabile con il punteggio di cui alla precedente lettera b): punti 10;
 - d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale), non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti lettere b) e c):
 - con votazione da 60/100 a 69/100: punti 6;
 - con votazione da 70/100 a 79/100: punti 7;
 - con votazione da 80/100 a 89/100: punti 8;
 - con votazione da 90/100 a 100/100: punti 9;
 - e) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quadriennale, esclusivamente per il liceo artistico indirizzo architettura), non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti lettere b), c) e d):
 - con votazione da 60/100 a 69/100: punti 5;
 - con votazione da 70/100 a 79/100: punti 6;
 - con votazione da 80/100 a 89/100: punti 7;
 - con votazione da 90/100 a 100/100: punti 8;
 - f) diploma di istruzione secondaria (triennale) o diploma di qualifica (triennale), non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti lettere b), c), d) ed e):
 - con votazione da 60/100 a 69/100: punti 1;
 - con votazione da 70/100 a 79/100: punti 2;
 - con votazione da 80/100 a 89/100: punti 3;
 - con votazione da 90/100 a 100/100: punti 4;
 - g) brevetto di paracadutista militare: punti 3;
 - h) abilitazione al lancio con paracadute, non cumulabile con il brevetto di cui alla precedente lettera g): punti 1,5;
 - i) aver svolto per almeno 12 mesi servizio militare, a qualunque titolo e senza demerito, nell'Esercito: punti 2.
2. Ai candidati che per il 1° blocco partecipano al reclutamento per le posizioni organiche per "elettricista", "idraulico", "muratore", "meccanico di automezzi", essendo in possesso dell'attestato di svolgimento del corso di formazione pre-ingresso degli operai edili in azienda denominato "16 ore prima", è attribuito il punteggio incrementale di punti 1,5.
 3. Ai candidati che per il 1° blocco partecipano al reclutamento per "elettricista", "idraulico", "muratore" e "meccanico di automezzi", in possesso dei titoli di merito di cui all'articolo 2, comma 2, che hanno effettuato un periodo di inserimento alle dirette dipendenze di un'impresa del settore che risulti abilitata per le professioni di "elettricista", "idraulico", "muratore" e "meccanico di automezzi", è attribuito per ogni anno di attività continuativa un incremento pari a punti 1 fino a un massimo di punti 6.
 4. Ai candidati che per il 1° blocco partecipano al reclutamento per le posizioni organiche per "muratore", essendo in possesso dell'attestato di formazione professionale attinente all'attività di operatore edile-muratore, rilasciato ai sensi della Legge 21 dicembre 1978, n. 845 da Enti statali o regionali legalmente riconosciuti, è attribuito il punteggio incrementale di punti 1,5.
 5. I titoli di merito di cui al precedente comma 1 non aventi validità illimitata perché soggetti a scadenza devono essere in corso di validità fino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande per ciascun blocco.
 6. Inoltre, l'omessa, difforme o irregolare produzione di copia per immagine (file in formato PDF) della documentazione attestante il possesso dei titoli di merito dichiarati nella domanda

–limitatamente alla documentazione di cui al precedente comma 1, così come precisato nell'articolo 4, comma 3– comporterà la mancata valutazione dei relativi titoli.

7. A parità di punteggio, la precedenza sarà data ai candidati in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
8. In caso di ulteriore parità, sarà data la precedenza al candidato più giovane d'età.
9. Per ogni blocco, l'elenco dei candidati da ammettere alle prove di efficienza fisica e agli accertamenti psico-fisici e attitudinali sarà pubblicata nel portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero della Difesa.

Art. 10

Prove di efficienza fisica e accertamenti psico-fisici e attitudinali

1. Il CSRNE è delegato dalla DGPM a convocare presso i Centri di Selezione o Enti o Centri sportivi indicati dalla Forza Armata i candidati per le prove di efficienza fisica e l'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali, attingendo dalla/e graduatoria/e di cui al precedente articolo 9 entro i limiti di seguito indicati: per il 1° blocco: 15.000 candidati per incarico/specializzazione che sarà assegnato/a dalla Forza Armata; tutti i partecipanti al reclutamento per "elettricista", "idraulico", "muratore", "maniscalco" e "meccanico di automezzi", per il 2° blocco: 15.000 candidati, per il 3° blocco: 15.000 candidati, per il 4° blocco: 15.000 candidati.

I candidati che non si presenteranno nei tempi stabiliti nella convocazione saranno considerati rinunciatari, tranne che in caso di:

- a) eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi, nella sede e nel giorno previsto;
- b) concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dalle Forze Armate o dalle Forze di Polizia ai quali i medesimi candidati hanno chiesto di partecipare;
- c) eventi luttuosi per la perdita del coniuge, genitore, figlio/a, fratello/sorella, verificatisi in data non anteriore a sette giorni rispetto a quella di prevista presentazione;
- d) contestuale partecipazione alle prove dell'esame di Stato.

In tali ipotesi gli interessati dovranno inviare un'istanza di nuova convocazione entro le ore 13.00 del giorno ferialo (sabato escluso) antecedente quello di prevista presentazione, mediante messaggio di posta elettronica certificata –utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica certificata– all'indirizzo centro_selezione@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio di posta elettronica –utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica– all'indirizzo centro_selezione@esercito.difesa.it, indicando il concorso al quale partecipano. A tale messaggio dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, come definito al precedente articolo 3, comma 4, lettera a), nonché della relativa documentazione probatoria.

La riconvocazione, che potrà avvenire solo compatibilmente con il periodo di svolgimento delle prove di efficienza fisica e degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, verrà effettuata esclusivamente mediante messaggio di posta elettronica inviato all'indirizzo fornito in fase di accreditamento.

Non saranno ammesse istanze di riconvocazione non rientranti nei casi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d).

Inoltre, le istanze trasmesse con modalità diverse da quella sopraindicata o carenti della documentazione probatoria e/o del documento di identità dell'istante saranno considerate irricevibili.

2. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti disponibili derivante da inidoneità o rinuncia degli arruolandi di cui al precedente comma 1, su richiesta dello Stato Maggiore dell'Esercito, la DGPM autorizzerà l'invio di un ulteriore numero di candidati, compresi nella graduatoria di cui al precedente articolo 9, presso i Centri di Selezione o Enti o Centri sportivi indicati dalla Forza Armata per le prove di efficienza fisica e l'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali, fino al raggiungimento dei posti disponibili per ogni blocco.

3. Tutti i convocati (di sesso sia maschile sia femminile) devono presentarsi alle prove di efficienza fisica e agli accertamenti psico-fisici e attitudinali con:
- a) certificato medico, in corso di validità (il certificato deve avere validità annuale), attestante l'idoneità all'attività sportiva agonistica per l'atletica leggera ovvero una delle discipline sportive riportate nella tabella B del Decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ovvero da un medico (o struttura sanitaria pubblica o privata) autorizzato secondo le normative nazionali e regionali e che esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina dello sport. La mancata o difforme presentazione di tale certificato comporterà l'esclusione dal reclutamento;
 - b) documento di riconoscimento in corso di validità, come definito al precedente articolo 3, comma 4, lettera a);
 - c) originale o copia conforme del referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN –con campione biologico prelevato in data non anteriore a sei mesi precedenti la visita, a eccezione di quello riguardante il gruppo sanguigno– dei seguenti esami:
 - analisi completa delle urine con esame del sedimento;
 - emocromo completo;
 - glicemia;
 - creatininemia;
 - trigliceridemia;
 - colesterolemia;
 - bilirubinemia totale e frazionata;
 - gamma GT;
 - transaminasemia (GOT e GPT);
 - attestazione del gruppo sanguigno;
 - d) originale del referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN –con campione biologico prelevato in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita– dei seguenti esami:
 - markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
 - test per l'accertamento della positività per anticorpi per HIV;
 - test intradermico Mantoux –ovvero test Quantiferon– per l'accertamento dell'eventuale contatto con il micobatterio della tubercolosi (in caso di positività, è necessario presentare anche il referto dell'esame radiografico del torace nelle due posizioni standard –anteriore/posteriore e latero/laterale– o il certificato di eventuale, pregressa, avvenuta vaccinazione con BCG);
 - e) originale o copia conforme del referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN –con campione biologico prelevato in data non anteriore a un mese precedente la visita– dell'analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina, oppiacei e cannabinoidi. Resta impregiudicata la facoltà per l'Amministrazione della Difesa di sottoporre a drug test i vincitori dei concorsi dopo l'incorporazione presso i Reggimenti addestrativi;
 - f) certificato rilasciato dal proprio medico di fiducia in data non anteriore a sei mesi precedenti la visita, redatto conformemente all'allegato B al presente bando e attestante lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti, nonché la presenza/assenza di patologie rilevanti ai fini del reclutamento;
 - g) se concorrenti di sesso femminile:
 - originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita;

- originale o copia conforme del referto del test di gravidanza, con esito negativo, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, con campione biologico prelevato in data non anteriore a cinque giorni precedenti la data di presentazione agli accertamenti.
4. I candidati saranno dapprima sottoposti alle prove di efficienza fisica, secondo le modalità riportate nell'allegato A al presente bando. Lo svolgimento delle prove potrà comportare l'attribuzione di un punteggio incrementale. Tutti i candidati sottoposti alle prove di efficienza fisica saranno giudicati idonei, compreso coloro che, non completando la singola prova, non potranno acquisire alcun punteggio incrementale.
Il giudizio derivante dalle suddette prove è definitivo e sarà reso noto ai candidati seduta stante.
5. I candidati esclusi alle prove di efficienza fisica, per totale o parziale presentazione della documentazione richiesta, potranno avanzare ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto –ai sensi della normativa vigente– il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento.
6. Ultime le prove di efficienza fisica, le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali, presa visione della documentazione sanitaria elencata nel precedente comma 3, disporranno l'esecuzione dei seguenti accertamenti specialistici e strumentali:
- a) visita medica generale;
 - b) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
 - c) visita oculistica;
 - d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
 - e) valutazione della personalità previa somministrazione di appositi test, colloquio psicologico e visita psichiatrica;
 - f) accertamenti volti alla verifica dell'abuso abituale di alcool in base all'anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV) e conferma dell'eventuale sospetto mediante ricerca ematica della transferrina carboidrato carente (CDT), con rinvio del candidato a data utile per l'esecuzione in proprio di tale accertamento e consegna del relativo referto alla commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
 - g) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale dei concorrenti. Nel caso in cui si renda necessario sottoporre i concorrenti a indagini radiografiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, gli stessi dovranno sottoscrivere, dopo essere stati edotti dei benefici e dei rischi connessi all'effettuazione dell'esame, apposita dichiarazione di consenso informato.
- Le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali giudicheranno idonei i candidati che presentino tatuaggi quando, per la loro sede, siano contrari al decoro dell'uniforme –e quindi visibili con l'uniforme di servizio estiva, le cui caratteristiche sono visualizzabili nel sito internet dell'Esercito (www.esercito.difesa.it/equipaggiamenti/militaria/uniformi)– ovvero, se posti nelle zone coperte dall'uniforme, risultino, per contenuto, di discredito alle istituzioni.
7. Per essere giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici i candidati dovranno essere:
- a) riconosciuti esenti:
 - 1) dalle imperfezioni/infermità di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti Direttive tecniche emanate con il Decreto del Ministro della Difesa 4 giugno 2014;
 - 2) da altre patologie ritenute incompatibili con l'espletamento del servizio quale volontario in ferma prefissata di un anno;
 - 3) da patologie per le quali è prevista l'attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario, secondo le vigenti Direttive sul profilo sanitario di cui al Decreto del Ministro della Difesa 4 giugno 2014, fatto salvo quanto specificato al successivo articolo 14, comma 3;

- b) in possesso dei seguenti specifici requisiti:
- 1) parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva rientranti nei valori limite di cui all'articolo 587 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, che verranno accertati con le modalità previste dalla Direttiva tecnica dello Stato Maggiore della Difesa – Ispettorato Generale della Sanità Militare – edizione 2016, citata nelle premesse;
 - 2) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione; campo visivo, senso cromatico e motilità oculare normali;
 - 3) perdita uditiva:
 - monolaterale: valori compresi tra 20 e 30 dB;
 - bilaterale: p.p.t. compresa entro il 25%;
 - monolaterale o bilaterale isolata ≤ 30 dB per le frequenze tra 500 e 3000 Hz e ≤ 35 dB a 250 – 4000 – 6000 – 8000 Hz.

Le commissioni, senza procedere agli altri accertamenti, adatteranno il giudizio di idoneità nei confronti dei candidati riscontrati affetti dalle sopracitate imperfezioni/infermità/patologie a seguito di uno degli accertamenti di cui al precedente comma 6, ovvero che non risultino in possesso dei predetti requisiti specifici, comunicando le motivazioni agli stessi e sottoponendo loro alla firma apposito foglio di notifica del provvedimento.

Saranno giudicati idonei i concorrenti ai quali sia stato attribuito, secondo i criteri di cui al presente comma, il coefficiente 1 o 2 in ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali di seguito indicate: psiche (PS); costituzione (CO); apparato cardiocircolatorio (AC); apparato respiratorio (AR); apparati vari (AV); apparato osteoartromuscolare superiore (LS); apparato osteoartromuscolare inferiore (LI); vista (VS); udito (AU). Per quanto concerne l'eventuale deficit di glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PD), ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale AV-EI, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura "deficit di G6PD non definito".

Per tutti i casi di temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare, ivi compreso lo stato di gravidanza, o di temporanea idoneità, le commissioni disporranno l'esclusione dal reclutamento. In particolare, in caso di gravidanza l'esclusione sarà disposta per impossibilità di procedere all'accertamento dei requisiti previsti dal presente bando.

8. Nei confronti dei concorrenti che saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere la possibile guarigione entro i successivi trenta giorni, le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali rinverranno il giudizio, fissando il termine entro il quale sottoporli ad accertamento definitivo per la verifica del possesso dell'idoneità psico-fisica.
9. I candidati saranno altresì sottoposti alla verifica del possesso delle capacità attitudinali, come da Direttive tecniche vigenti, necessarie per assicurare un corretto e continuo svolgimento dei compiti previsti per i VFP 1.

Il giudizio derivante dalla suddetta valutazione è definitivo e sarà reso noto ai candidati seduta stante mediante apposito foglio di notifica.

10. Per particolari esigenze di Forza Armata, i candidati potranno essere convocati in un primo tempo presso i Centri di Selezione o Enti o Centri sportivi indicati dalla Forza Armata per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica e successivamente, in caso di idoneità alle prove di efficienza fisica, per l'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale.

In tale evenienza tutti i convocati devono presentarsi alle prove di efficienza fisica con quanto indicato al precedente comma 3, lettere a), b) e g) (solo per i concorrenti di sesso femminile e limitatamente al referto del test di gravidanza) e agli accertamenti psico-fisici e attitudinali con

quanto indicato al precedente comma 3, lettere b), d), e), f) e g) (solo per i concorrenti di sesso femminile).

11. Al termine degli accertamenti psico-fisici e attitudinali le commissioni formuleranno un giudizio di idoneità con attribuzione del profilo sanitario. Tale valutazione sarà svolta in base alle modalità specificate nelle direttive della Forza Armata vigenti all'atto dell'effettuazione degli accertamenti e secondo quanto previsto dalla Direttiva di cui al Decreto del Ministro della Difesa 4 giugno 2014, ovvero di inidoneità, che comporterà l'esclusione dal reclutamento. Il giudizio, con determinazione dei presidenti delle commissioni delegate dalla DGPM alle predette incombenze, sarà comunicato ai candidati mediante apposito foglio di notifica.
12. I candidati esclusi o inidonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali potranno avanzare ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto –ai sensi della normativa vigente– il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento.
13. Per le sole esclusioni/inidoneità relative agli accertamenti psico-fisici, inoltre, è data facoltà di avanzare, entro 30 giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento, motivata e documentata istanza di riesame, il cui modello è disponibile nel portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero della Difesa –da allegare necessariamente (come file in formato PDF) a un messaggio di posta elettronica certificata da inviare, utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica certificata, all'indirizzo persomil@postacert.difesa.it o a un messaggio di posta elettronica da inviare, utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica, all'indirizzo persomil@persomil.difesa.it, compilando il campo relativo all'oggetto indicando il concorso al quale partecipano (es. Istanza di riesame VFP 1 E.I. 2018 1° Blocco Cognome e Nome) corredata di copia per immagine (file in formato PDF) della certificazione sanitaria rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, attestante l'assenza delle imperfezioni/patologie riscontrate in occasione degli accertamenti dei requisiti in questione, nonché di copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e del modulo di notifica del provvedimento di inidoneità.
Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti di inidoneità attitudinale, di esclusione alle prove di efficienza fisica e di esclusione per abuso di alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Le istanze trasmesse con modalità diverse da quelle indicate o carenti della predetta certificazione sanitaria saranno considerate irricevibili.
14. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e preso atto della certificazione presentata, ove sussistano le condizioni, interessa il CSRNE, che provvederà a convocare il candidato al fine di sottoporlo all'accertamento dei requisiti psico-fisici da parte della commissione medica concorsuale unica di appello.
Il giudizio riportato in quest'ultima sede è definitivo. Nel caso di confermata inidoneità il candidato sarà escluso dal reclutamento. In caso di idoneità egli verrà inviato dalla stessa commissione medica presso il Centro di Selezione che lo aveva dichiarato inidoneo (ovvero presso il Centro di Selezione indicato dalla Forza Armata), per il completamento degli accertamenti dei requisiti psico-fisici e attitudinali. I candidati riconosciuti idonei e collocati utilmente nella graduatoria di merito saranno incorporati con il primo blocco utile, assumendone la decorrenza giuridica.
15. I candidati, già giudicati idonei da non più di 365 giorni a una selezione psico-fisica prevista nel corso di una procedura di reclutamento della Forza Armata, nell'ambito della quale sono stati sottoposti ad accertamenti specialistici e strumentali, alla data di convocazione per gli accertamenti psico-fisici, previa esibizione del modulo di notifica di idoneità comprensivo del profilo precedentemente assegnato, devono essere sottoposti ai seguenti accertamenti:
 - verifica dell'abuso abituale di alcool in base all'anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV) e conferma dell'eventuale sospetto mediante ricerca ematica della CDT, con rinvio del candidato a data

utile per l'esecuzione in proprio di tale accertamento e consegna del relativo referto alla commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
- visita medica generale conclusiva.

Le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali giudicheranno idonei i candidati che presentino tatuaggi aventi le caratteristiche di cui al precedente comma 8.

All'atto della visita medica generale devono comunque essere prodotti i referti degli esami previsti al precedente comma 3, lettera d) –limitatamente a GOT, GPT, gamma GT ed emocromo completo– e lettere f), g) e h) (solo per i concorrenti di sesso femminile).

Art. 11

Formazione, approvazione e validità delle graduatorie

1. Per ogni blocco, la commissione valutatrice, ricevuti i risultati delle prove di efficienza fisica e degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, provvede a compilare:
 - per il 1° blocco, sei distinte graduatorie di merito in base alla somma aritmetica del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e dell'eventuale punteggio incrementale ottenuto nelle prove di efficienza fisica, per ciascuna delle tipologie di posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);
 - per il 2°, 3° e 4° blocco, per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c) e d), le rispettive graduatorie in base alla somma aritmetica del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e dell'eventuale punteggio incrementale ottenuto nelle prove di efficienza fisica.

Tali graduatorie, comprendenti i candidati giudicati idonei e quelli eventualmente in attesa dell'esito dei predetti accertamenti psico-fisici e attitudinali, verranno consegnate alla DGPM per l'approvazione con Decreto Dirigenziale.

2. Per il 1° blocco, in caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei per le posizioni organiche di "elettricista", "idraulico", "muratore", "maniscalco" e "meccanico di automezzi", la DGPM provvederà a portare i posti non coperti, su richiesta dello Stato Maggiore dell'Esercito, prioritariamente in aumento di quelli previsti per le altre testé citate tipologie di posti e solo in via subordinata a quelli previsti per i VFP1 il cui incarico/specializzazione sarà assegnato dalla Forza Armata.
3. I candidati che abbiano chiesto di partecipare per i posti previsti per le posizioni organiche di "elettricista" o "idraulico" o "muratore" o "maniscalco" o "meccanico di automezzi", sia per i posti per incarico/specializzazione che sarà assegnato/a dalla Forza Armata, qualora utilmente inseriti in entrambe le graduatorie, saranno convocati per coprire i posti previsti per "elettricista" o "idraulico" o "muratore" o "maniscalco" o "meccanico di automezzi".
4. Le graduatorie di merito sono valide esclusivamente per i blocchi del presente bando, ferma restando la previsione degli articoli 12 e 13.
5. Le graduatorie di merito di cui al presente articolo saranno pubblicate con valore di notifica sul portale dei concorsi, sul sito internet del Ministero della Difesa e nel Giornale Ufficiale della Difesa –consultabile nel sito internet www.difesa.it/SGD-DNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx– e di ciò sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale.

Art. 12

Procedura in caso di posti non coperti

1. In caso di mancata copertura dei posti previsti per l'arruolamento, al termine delle operazioni di incorporazione riferite a ogni blocco, a esaurimento degli arruolandi compresi nella relativa graduatoria di cui al precedente articolo 11, su richiesta dello Stato Maggiore dell'Esercito la DGPM potrà autorizzare prioritariamente, l'incorporazione dei candidati idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria del blocco immediatamente precedente e in via subordinata l'incorporazione dei candidati idonei ma non utilmente collocati nelle graduatorie degli altri blocchi precedenti in ordine temporale.

2. Ultimata la procedura, risultando ancora posti non coperti, su richiesta dello Stato Maggiore dell'Esercito la DGPM potrà incrementare le incorporazioni del blocco successivo non oltre, comunque, il raggiungimento dei posti complessivi previsti dall'articolo 1.

Art. 13

Ripartizione dei candidati idonei eccedenti le incorporazioni

Ferma restando la previsione dell'articolo 12, a copertura dei posti di cui al precedente articolo 1, comma 1 eventualmente rimasti ancora vacanti, su richiesta dello Stato Maggiore dell'Esercito la DGPM potrà attingere, previo consenso dei rispettivi Stati Maggiori, dalle graduatorie in corso di validità dei VFP 1 nella Marina Militare e nell'Aeronautica Militare, i candidati idonei ma non utilmente ivi collocati, che hanno manifestato l'opzione di arruolamento presso altre Forze Armate.

Art. 14

Ammissione alla ferma prefissata di un anno

1. Per ogni blocco, i candidati da ammettere alla ferma prefissata di un anno saranno convocati presso i Reggimenti addestrativi indicati dallo Stato Maggiore dell'Esercito, sulla base della graduatoria di cui all'articolo 11 fino alla copertura dei posti previsti.
2. La convocazione agli interessati è effettuata con le modalità indicate nell'articolo 5 e contiene l'indicazione del Reggimento addestrativo presso cui presentarsi, con la data e l'ora di presentazione per la frequenza del corso di formazione di base per VFP 1.
3. Il mancato superamento del corso basilare di formazione, salvo i casi di infermità dipendente da causa di servizio, comporterà il proscioglimento dalla ferma per da parte della DGPM, su proposta dei Reggimenti addestrativi. Il predetto provvedimento, non comporterà comunque preclusione alla partecipazione ad altri concorsi, come citato nel precedente articolo 2, comma 1, lettera e).
4. I candidati dovranno produrre, entro il termine e secondo le modalità loro indicate nella convocazione, pena la decadenza dall'arruolamento, anche l'autocertificazione, redatta conformemente all'allegato C al presente bando, attestante il mantenimento dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione. Tale documento sarà acquisito e inserito nel fascicolo personale dell'interessato a cura dell'Ente di incorporazione.
I candidati vincitori dovranno, inoltre, produrre –ai fini dell'attribuzione del profilo sanitario ancora non definito per la caratteristica somato-funzionale AV-EI– l'originale del referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN –con campione biologico prelevato in data non anteriore a 60 giorni rispetto a quella di incorporazione– di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del G6PD, eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attività enzimatica. I predetti candidati che presenteranno un deficit di G6PD e ai quali, per tale deficit, sarà attribuito il coefficiente 3 o 4 nella caratteristica somato-funzionale AV-EI, dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, redatta conformemente all'allegato D al presente bando, tenuto conto che per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 12 luglio 2010, n. 109, richiamata nelle premesse del bando.
5. I candidati convocati per l'incorporazione, nei numeri e con le modalità stabiliti dal presente bando, saranno sottoposti a visita medica volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di idoneità previsti.
6. I candidati incorporati saranno sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il servizio in Patria e all'estero. A tal fine, dovranno presentare, all'atto dell'incorporazione:
 - il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative progressive;

- in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.

Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal personale sanitario di cui alla Direttiva tecnica 14 febbraio 2008 della Direzione Generale della Sanità Militare, recante "Procedure applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali e delle altre misure di profilassi".

7. I candidati convocati per l'incorporazione dovranno altresì produrre il codice IBAN del proprio conto corrente, al fine di consentire il corretto accredito dello stipendio.
8. Ai sensi dell'articolo 978 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i candidati VFP 1, residenti nelle zone dell'arco alpino e nelle altre regioni soggette a reclutamento alpino, saranno destinati, a domanda e se utilmente collocati in graduatoria, ai Reparti alpini fino al completamento dell'organico previsto.
9. L'ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrerà, per gli effetti giuridici, dalla data di prevista incorporazione e, per quelli amministrativi, dalla data di effettiva presentazione presso i Reggimenti addestrativi. I candidati, tratti dalla graduatoria di cui all'articolo 11, che non si presenteranno nella data fissata nella convocazione saranno considerati rinunciari.
10. Entro 16 giorni dall'avvenuta incorporazione, i Reggimenti addestrativi dovranno inviare alla DGPM copia dei relativi verbali, con l'indicazione delle date di decorrenza giuridica e amministrativa dei singoli candidati.
11. La DGPM determinerà, con decreto dirigenziale, l'ammissione degli incorporati alla ferma prefissata di un anno nell'Esercito, con riserva dell'accertamento, anche successivo, del possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di reclutamento.
12. I candidati provenienti dal congedo incorreranno nella perdita del grado precedentemente rivestito a decorrere dalla data di incorporazione.

Art. 15

Disposizioni di stato giuridico

1. Ai VFP 1 si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste nel Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e in particolare quelle che si riferiscono alle dimissioni e al proscioglimento dalla ferma.
2. Ai sensi dell'articolo 954 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste per i volontari nell'Esercito, i VFP 1 potranno essere ammessi, a domanda, a due periodi di rafferma, ciascuno della durata di un anno.
3. Il periodo di servizio dei VFP 1 che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi indicati al successivo articolo 16 potrà essere prolungato, su proposta dell'Amministrazione della Difesa e previa accettazione degli interessati, oltre il termine del periodo di ferma o di rafferma per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4).

Art. 16

Possibilità e sviluppo di carriera

I VFP 1 in servizio, ovvero quelli in rafferma annuale, quelli prosciolti a domanda o per inidoneità psico-fisica nel periodo di rafferma ovvero in congedo per fine ferma, potranno partecipare alle procedure di reclutamento dei VFP 4, secondo quanto stabilito nel relativo bando.

Art. 17

Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile

1. Ai VFP 1, ai volontari in rafferma annuale e a quelli cui è stato prolungato il periodo di ferma di un anno ai sensi del precedente articolo 15, comma 3, nei limiti indicati dall'articolo 2199 del

Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono riservati i posti messi a concorso nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile.

2. I criteri e le modalità per l'ammissione dei candidati sono determinati da ciascuna delle Amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della Difesa.

Art. 18

Benefici

1. I brevetti e le specializzazioni, acquisiti durante il servizio militare in qualità di VFP 1 nell'Esercito, costituiscono titolo valutabile ai sensi delle vigenti normative di settore.
2. I titoli di merito, il periodo di servizio svolto, le caratterizzazioni affini a quelle proprie della carriera per cui è fatta domanda nonché le specializzazioni acquisite sono considerati utili, secondo le disposizioni previste da ciascuna delle Amministrazioni interessate, ai fini della formazione delle graduatorie per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile.

Art. 19

Disposizioni amministrative

1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e per la sede ove hanno luogo le prove di efficienza fisica e gli accertamenti psico-fisici e attitudinali sono a carico dei candidati.
2. Durante le operazioni di selezione presso i Centri di Selezione o Enti o Centri sportivi indicati dalla Forza Armata i candidati potranno fruire, se disponibili, di:
 - vitto a spese del richiedente;
 - alloggio a carico dell'Amministrazione della Difesa.
3. I candidati convocati per l'incorporazione presso i Reggimenti addestrativi potranno, a domanda, fruire dell'alloggio presso tali Enti dalla sera precedente la data di convocazione. Essi dovranno comunque attenersi alle norme disciplinari e di vita di caserma.
4. Ai VFP 1 che prestano servizio nei Reparti alpini è attribuito, in aggiunta al previsto trattamento economico, un assegno mensile di euro 50,00.

Art. 20

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale arruolamento, per le finalità di gestione della procedura di reclutamento e per quelle inerenti alla ferma contratta. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell'accertamento dei requisiti di partecipazione alla procedura di reclutamento e per la valutazione dei titoli di merito.
2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della procedura di reclutamento o alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato e, in caso di arruolamento, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti stabiliti dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore Generale per il Personale Militare, titolare del trattamento, che nomina, ognuno per la parte di propria competenza, responsabili del trattamento dei dati personali:
 - a) i responsabili dei Centri di Selezione;
 - b) il responsabile della Sezione C3I del Comando Militare Esercito "Piemonte";
 - c) il presidente della commissione valutatrice;
 - d) i presidenti delle commissioni preposte alle prove di efficienza fisica;
 - e) i presidenti delle commissioni preposte agli accertamenti psico-fisici e attitudinali;

- f) il presidente della commissione medica concorsuale unica di appello;
- g) il Coordinatore della 2^a Divisione della DGPM.

Art. 21

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si rinvia alla vigente normativa di settore.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Generale di Corpo d'Armata
Paolo GEROMETTA

AVVERTENZE GENERALI

Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potrà essere acquisita:

- 1) consultando il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa e il sito internet del Ministero della Difesa;
- 2) direttamente o telefonicamente presso la Sezione relazioni con il pubblico della Direzione Generale per il Personale Militare, Viale dell'Esercito n. 186 – 00143 Roma – telefono 06517051012 nei giorni e negli orari sotto indicati:
 - dal lunedì al venerdì: dalle 09.00 alle 12.30;
 - dal lunedì al giovedì: dalle 14.45 alle 16.00.